



COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Città metropolitana di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40050 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382 Fax 0542/678270

E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it - [PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it](mailto:PEC:comune.dozza@cert.provincia.bo.it)

[Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)

C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208

Autorità competente Regione Emilia-Romagna
Area Valutazione Impatto Ambientale e Autorizzazioni
vipsa@postacert.regione.emilia-romagna.it

ARPAE SAC di Bologna
aoobo@cert.arpae.emr.it

Oggetto: PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO "IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO E RECUPERO DEI RIFIUTI NON PERICOLOSI" SITO NEL COMUNE DI DOZZA (BO), IN VIA EMILIA SOGGETTO PROPONENTE: C.F.G. AMBIENTE SRL.

Parere del Sindaco di Dozza ai sensi del combinato disposto di cui al D.M. 5.9.1994 ed agli artt. 216 e 217 R.D. n. 1265/1934

IL SINDACO,

per quanto di competenza, ai sensi del combinato disposto

di cui al D.M. 5.9.1994 ed agli artt. 216 e 217 R.D. n. 1265/1934,

VISIONATA la documentazione progettuale depositata dalla proponente in allegato all'istanza di cui in oggetto e successivamente integrata (progetto sottoposto ad osservazioni pg. 2023.404272);

RICHIAMATE le integrazioni documentali depositate dalla proponente il 05/02/2024 (Paur pg. 2024_107664), la comunicazione di presentazione progetto migliorativo del 26/04/2024 (Paur pg.2024_435704), i chiarimenti volontari forniti (Paur

C:\Users\stefania.montanari\Desktop\PERIZIA CFG\INVIO CONCLUSIVA\02 PARERE SINDACO DOZZA.docx





COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Città metropolitana di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40050 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382 Fax 0542/678270

E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it - PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it

[Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)

C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208

pg.2024_495366 del 05/05/2024 e pg.2024_0616972 del 10/06/2024);

PRESO ATTO dell'istruttoria giuridico-tecnica svolta dai consulenti incaricati dal Comune di Dozza con determinazioni n. 186 del 23/05/2024 e 224 del 21/06/2024 (Terra s.r.l.: Dr. Marco Stevanin; Prof. Fabrizio Bianchi; Dott.ssa Cinzia Ciarallo), i cui risultati sono confluiti nel parere del Comune di Dozza (Paur pg. 2024-0605538) integrato con trasmissione del 01/07/2024 (Paur pg. 2024_713418) e nella relazione tecnica di analisi critica trasmessa in allegato, che qui si richiama quale parte integrante;

CONSIDERATO che l'impianto progettato rientra nelle industrie insalubri di prima classe, così come da parere della competente Ausl (PG. ARPAE_108032 del 12/06/2024) con tutto ciò che ne consegue ai sensi dell'art. 216 del R.D. n. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie - TULS), ove è previsto che gli impianti riconducibili alle industrie insalubri di 1^ classe devono essere "isolati nelle campagne e tenuti lontani dalle abitazioni" e che il Sindaco è titolare di un generale potere di vigilanza sulle industrie insalubri e pericolose che può essere esercitato in qualsiasi tempo, e dunque anche nel momento in cui è richiesta l'autorizzazione dell'impianto;

RICHIAMATA la giurisprudenza formatasi sull'art. 216 TULS, con la quale il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che: i) detta disposizione è ancora oggi pienamente vigente ed ha, quale primaria e fondamentale conseguenza, quella di impedire la localizzazione di un nuovo impianto in grado di mettere a rischio la salute pubblica qualora questo debba sorgere in prossimità di abitazioni e attività

C:\Users\stefania.montanari\Desktop\PERIZIA CFG\INVIO CONCLUSIVA\02 PARERE SINDACO DOZZA.docx





COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Città metropolitana di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40050 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382 Fax 0542/678270

E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it - PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it

[Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)

C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208

imprenditoriali preesistenti; ii) spetta alla proponente fornire la prova "di resistenza" che attesti l'esercizio dell'opera proposta, per l'introduzione di particolari metodi produttivi o cautele, essere in grado di escludere qualsiasi rischio di compromissione della salute del vicinato (cfr., *ex plurimis*, Cons. Stato, 2 settembre 2011 n. 4952); iii) il Sindaco può valutare *"tutte le circostanze relative alla vicinanza dell'impianto all'abitato"* tenuto conto che *"l'art. 216 cit. riferisce la valutazione ad un concetto, quello di "lontananza dalle abitazioni", "spiccatamente duttile avuto riguardo, in particolare, alla tipologia di industria di cui concretamente si tratta" e che "la discrezionalità che si esercita in questa materia è ampia"*(v. così Consiglio di Stato 11 maggio 2020 n. 2964, nella quale sono richiamate Cons. Stato Sez. III, 24 settembre 2013, n. 4687 e Sez. IV, 15 dicembre 2011, n. 6612);

CONSIDERATO che il sito in cui si vorrebbe collocare l'impianto è ubicato nelle immediate vicinanze dell'abitato di Toscanella e del borgo di Dozza, insiste sulla S.S.9 via Emilia, tra le contigue Imola e Castel San Pietro Terme e vede la presenza di una molteplicità di case sparse nei suoi pressi.

RICHIAMATO altresì il contributo ulteriore fornito dai consulenti al Comune di Dozza ed acquisito al protocollo dell'Ente con n. 6720 del 01/08/2024, il cui contenuto si riporta per estratto di seguito con particolare riferimento alle seguenti tematiche:

1. Valutazione del cumulo degli impatti;
2. Opportunità di effettuare una Valutazione di Impatto Sanitario o cmq un idoneo approfondimento sanitario.

C:\Users\stefania.montanari\Desktop\PERIZIA CFG\INVIO CONCLUSIVA\02 PARERE SINDACO DOZZA.docx





COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Città metropolitana di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40050 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382 Fax 0542/678270

E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it - PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it

[Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)

C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208

Quanto al punto 1)

nella documentazione tecnica depositata non sono presenti valutazioni in merito sulla cui base si possa addivenire alla conclusione di assenza di sovrapposizioni di impatti, dal momento che anche il SIA non considera l'eventualità di tali impatti e non ne affronta una valutazione.

L'impianto di rigenerazione termica di rifiuti non pericolosi costituiti da fibre di carbonio (NDR. Ci si riferisca al Pirogassificatore di Imola, assunto come riferimento per lo studio del cumulo degli impatti) è stato sottoposto ad autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 comma 12 del d.lgs 152/2006 e s.m. (rilasciata con Determina dirigenziale n. 5003 del 30/09/2022), all'interno del cui procedimento per prassi confluisce l'autorizzazione alle emissioni, data la natura termica del processo di pirogassificazione, la cui valutazione è stata del tutto omessa in sede di SIA;

L'immediata vicinanza con la zona produttiva di Toscanella di Dozza (localizzata a meno di 1 km dal sito oggetto di intervento), tra l'altro insistente sulla stessa arteria viaria di collegamento all'impianto, la SS 9, si ritiene imponga perlomeno una valutazione delle principali fonti inquinanti presenti sul territorio, tramite una loro preliminare individuazione mediante realizzazione di un abaco delle fonti attraverso interrogazione della Camera di Commercio. Approfondimento che non risulta espletato nella documentazione depositata dal Proponente.

Quanto al punto 2)

“si ribadisce che la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato ha riconosciuto la necessità di procedere con la valutazione di impatto sanitario – che ha ad oggetto “un accertamento diverso e autonomo (e fondato su diversi presupposti) rispetto alla valutazione di impatto ambientale” – non solo per i progetti espressamente indicati nell'art. 23 co. 2 del D. Lgs. 152/2006, ma ogni qualvolta l'approfondimento istruttorio di carattere sanitario “sia la soluzione più appropriata e commisurata al grado di pericolo per i rischi per la salute delle persone che abitano o lavorano nelle immediate vicinanze” dell'area nella quale è prevista la realizzazione dell'opera e la proponente non abbia prodotto “alcuna valutazione epidemiologica utile a superare le menzionate criticità” (Cons. Stato, Sez. Quarta, 11.2.2019 n. 983).

Da notare che il Consiglio di Stato, nel caso deciso nella sentenza testé richiamata, ha ritenuto necessaria la VIS (per un progetto di impianto per il recupero di rifiuti) in ragione della presenza nel raggio di 500 metri di abitazioni sparse, insediamenti artigianali, un panificio, una gelateria, un ristorante, e qualche altra attività (vale a dire, esattamente il contesto presente nel caso di specie), ritenendo che in tal caso fosse perfettamente integrata la fattispecie di cui all'art. 216 del TULS trattandosi di attività nuova rispetto alle preesistenze abitative e produttive della zona e riconducibile alle industrie insalubri di prima classe (DM 5/9/1994, ex punto 100 parte 1, lettera B dell'Allegato “rifiuti solidi e liquidi:

C:\Users\stefania.montanari\Desktop\PERIZIA CFG\INVIO CONCLUSIVA\02 PARERE SINDACO DOZZA.docx





COMUNE DI DOZZA

Città d'Arte

Città metropolitana di Bologna

Via XX Settembre, 37 – 40050 DOZZA (Bo) Tel. 0542/678116-678351- 678382 Fax 0542/678270

E-MAIL: info@comune.dozza.bo.it - [PEC: comune.dozza@cert.provincia.bo.it](mailto:PEC:comune.dozza@cert.provincia.bo.it)

[Http://www.comune.dozza.bo.it/](http://www.comune.dozza.bo.it/)

C.F. 01043000379 – P.IVA 00530311208

depositi e impianti di depurazione, trattamento”) che, a mente del *ridetto art. 216 – nel* *testo “ancora oggi vigente”,* *tiene a precisare il Supremo Consesso – può essere insediato* *solo se “isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni”.* “

per tutti i motivi richiamati,

rende il proprio **PARERE NEGATIVO**

sotto i profili sanitario e di tutela della pubblica incolumità e ne chiede fin d'ora l'acquisizione agli atti della seduta della conferenza dei servizi conclusiva del 05 agosto 2024, alla quale presenzierà personalmente richiamandone e ribadendone i contenuti.

Con la precisazione che il presente parere vale espressamente come determinazione motivata formulata in termini di dissenso ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 ter co. 3 l.241/1990 rispetto alla quale non è ad oggi in alcun modo possibile indicare le modifiche necessarie ai fini dell'assenso.

Dozza, 02/08/2024

Il Sindaco

Dott. Luca Albertazzi